



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI BENEVENTO**

SEZIONE SECONDA CIVILE

---

**IL TRIBUNALE DI BENEVENTO**

in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

DOTT. MICHELE MONTELEONE

PRESIDENTE

DOTT.SSA MARIA LETIZIA D'ORSI

GIUDICE

DOTT. LUIGI GALASSO

GIUDICE REL. EST.

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. 129-1/2023 R.G.A.V.G., sulla domanda presentata da:

**omissis**, il quale presenta la domanda col patrocinio dell'Avv. Antonio LONARDO, e con l'ausilio del gestore della crisi Avv. Lara MUTASCIO;

*RICORRENTE*

avente ad oggetto: apertura della liquidazione controllata

**CONCLUSIONI**

Come da atti di causa, che debbono intendersi, *in parte qua*, come qui riportati.

**FATTO E DIRITTO**

1. **omissis**, assumendosi debitore sovraindebitato, chiedeva (si noti che sia nel ricorso, sia ancor più nella relazione del gestore, sono presenti elementi che implicherebbero che il ricorso fosse stato presentato come procedura familiare: ma, in realtà, unica parte costituita come ricorrente rimane il menzionato **omissis**, come si evince dall'intestazione dello stesso ricorso e dalla procura) la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio, allegando alla domanda la documentazione di cui all'art. 39, CCII, comprendente (tra l'altro) l'elenco dei creditori con specificazioni dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione (trattasi, più esattamente, di prospetto inserito nella relazione del gestore); lo stato di famiglia; l'elenco delle spese necessarie al mantenimento; la descrizione della consistenza del patrimonio immobiliare.

Veniva prodotta, altresì, la relazione del gestore, *ex art. 269, co. 2, CCII*.

Venivano indicati come mancanti eventuali atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti: come risulta da dichiarazione sostitutiva di certificazione, formata dal ricorrente.



Il omissis non depositava le ultime dichiarazioni dei redditi, bensì buste paga e tre CUD: appositamente interpellato, il gestore della crisi così, tuttavia, rispondeva:

1. Il [ ] risulta dipendente della [ ] essendo stato prorogato il contratto vigente,
2. Il medesimo dichiara di non produrre dichiarazione dei redditi, per cui il reddito percepito dallo stesso è da ricondurre alle C.U. versate in atti ed ai redditi fondiari relativi ai beni immobili, oggetto di procedura esecutiva, come da certificazione agli atti;

Reputa il Tribunale che la documentazione presente consenta di comprendere, comunque, insieme alla relazione del gestore della crisi, la consistenza reddituale del ricorrente.

2. Sussiste la competenza di questo Tribunale, ex art. 27 CCII, giacché il ricorrente risiede nel circondario del Tribunale di Benevento: e, quindi, il centro dei di lui interessi principali è collocato nel territorio del circondario.
3. Non risultano pendere domande di accesso alle procedure di cui alla Parte I, Tit. IV, CCII.
4. L'istanza è stata presentata dalla parte ricorrente, col patrocinio di difensore, e con l'assistenza del nominato gestore della crisi.
5. L'OCC, come appare dal testo della relazione e dalla documentazione depositata, ha assolto all'onere di cui all'art. 269, co. 3, CCII.
6. È allegata al ricorso la relazione, cui si accennava, redatta dall'OCC.

Il gestore attesta «*La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori del Piano di Liquidazione controllata del patrimonio. predisposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022.*», analizzando, altresì, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della parte debitrice.

7. La parte ricorrente, come si evince dalla documentazione depositata agli atti e come attestato dal gestore della crisi, versa in stato di sovraindebitamento, e non è soggetta alla liquidazione giudiziale o ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Trattasi di lavoratore dipendente, dunque di consumatore.

Quanto, specificamente, alla condizione di sovraindebitamento, deve considerarsi che occorre compiere una verifica dei presupposti richiesti dalle definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere 'a', 'b' e 'c', CCII.

Lo stesso gestore sintetizza la situazione nei chiari termini che seguono:

*il nucleo familiare del omissis si compone di tre persone come di seguito indicato;*

**2. La situazione debitoria, allo stato attuale, è pari ad € 93.230,98;**

**3. Il reddito percepito dal omissis, in considerazione degli ultimi cedolini che si allegano alla presente, è di circa € 1.476,66;**

**4. Le spese mensili sono all'incirca di € 1.160,00;**



**5. L'attivo patrimoniale del omissis si compone di n. 3 immobili e 1 terreno, i quali sono oggetto di procedura esecutiva RGE n. 29/2006 che il Debitore mette a disposizione della procedura liquidatoria e nello specifico:**

**- Terreno agricolo sito in Grottaminarda alla contrada Barricella, il cui valore è pari ad € 10.950,00 (foglio 11, particella 529)**

**- Immobile sito in Grottaminarda alla contrada Barricella, (foglio 11, particella 529, sub 4) il cui valore è pari ad € 36.720,00;**

**- Immobile sito in Grottaminarda alla contrada Barricella, il cui valore è pari ad € 32.130,00 (foglio 11, particella 11, sub 2).**

**- Immobile sito in Grottaminarda (AV) alla contrada Barricella, il cui valore è pari ad € 55.080,00 (foglio 11, p.lla 529, sub 3).**

**Il Totale complessivo ricavabile dalla liquidazione dei predetti immobili è pari ad € 134.880,00.**

**Di qui la soddisfazione assoluta del ceto creditorio; tuttavia al fine di soddisfare celermente i creditori il omissis mette a disposizione della presente procedura una quota mensile di reddito pari ad € 300,00 e questo per 3 anni e tanto secondo i termini di legge.**

**Il Totale complessivo ricavabile dalla messa a disposizione di tale quota di reddito per 3 anni è pari ad € 10.800,00.**

**In considerazione di tanto sommando i due totali (134.880,00+10.800=145.680,00) il ceto creditorio verrebbe totalmente soddisfatto, tenuto conto che l'attuale debitoria del omissis ammonta a circa € 93.230,00, residuando oltre € 50.000,00.**

**Non rientrano nella procedura liquidatoria:**

**- I redditi percepiti dalla figlia plurinvalida, interdetta per la quale il padre è tutore e tanto ai sensi dell'art. 268 co. 4 secondo cui "non sono compresi nella liquidazione i crediti impignorabili ai sensi dell'art 545 cpc";**

**- Gli immobili siti in Frigento in via Piano della Croce (foglio 5, sub 5,9,12), rispetto ai quali la omissis, moglie del omissis, è nuda proprietaria in quanto usufruttuaria gli anziani genitori che lì vivono.**

**- L'autovettura Lancia Musa di proprietà del omissis, in quanto necessaria per far fronte alle esigenze della figlia omissis, oltre che lavorative e personali del omissis.**



Si può convenire sull'esclusione, dal compendio da liquidarsi, della pensione della figlia e dei beni della moglie del ricorrente: ma, non trattandosi di parti del procedimento, in realtà, si tratta di argomento privo di astratta rilevanza.

Non si può convenire, invece, sull'esclusione dell'autovettura (l'unica disponibile alla famiglia, una LANCIA 'Musa', di cui non si indica neppure il numero di targa), benché dedicata alle esigenze della figlia: la disciplina della liquidazione controllata consente che non vengano acquisiti al patrimonio da liquidare i beni impignorabili (art. 268, co. 4, lett. 'd'), e tra questi non rientra l'autovettura del genitore di figlio affetto da pur gravi patologie (quali quelle documentate, a carico della figlia del omissis).

La normativa dell'istituto, peraltro, consente, dietro istanza (e, nella specie, l'istanza, seppur nella forma dell'asserita esclusione dalla liquidazione, risulta formulata), che, nelle more dell'alienazione in seno alla procedura, per gravi e specifiche ragioni (quali quelle esternate nel caso in esame), sia mantenuto l'uso, in capo al sovraindebitato (art. 270, co. 2, lett. 'e'), dell'uno o dell'altro bene: fermo che questi stessi beni debbono, comunque, essere venduti (nella specie, ove necessario, alla luce della sovrabbondanza del valore dei beni immobili e del reddito).

Solo apparentemente paradossale e contraddittorio, rispetto all'affermazione della qualità di sovraindebitato, è il sovrappiù del valore del patrimonio, rispetto a quello dei debiti.

Questi ultimi, infatti, ammontano, nel loro coacervo, ad euro 93.230,98, mentre il patrimonio (neppure considerando la prima menzionata autovettura) ascende ad euro 134.880,00, cui sommare la quota di reddito addetta alla soddisfazione dei creditori, pari ad euro 10.800,00: in totale, i creditori possono fruire, pertanto, di una garanzia pari ad euro 145.680,00, maggiore dell'ammontare dei loro stessi diritti.

Deve considerarsi, tuttavia, che la legge prevede (art. 2, co. 1, lett. 'a', CCII) una prognosi di «*inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*»: prognosi che, nella specie, non può che essere sfavorevole, se si considera che gli immobili soggiacciono ad una procedura di espropriazione coattiva pendente sin dal 2006.

8. Il quadro più analitico dei debiti (compreso quello verso il procuratore della parte sovraindebitata, per la presentazione del ricorso), e la loro rispettiva graduazione, risulta dai seguenti prospetti:



Debito	Creditore	Debito residuo
Spese procedura prededucibili post ipotecari immobiliari (Privilegiato_immobiliare)	2 - <input type="text"/>	12.792,66
Debiti commerciali - Fornitori (Chirografario)	3 - <input type="text"/>	37.584,25
Debiti per le retribuzioni dei professionisti (Privilegiato_mobiliare)	4 - <input type="text"/> <input type="text"/>	16.438,05
Debiti per le retribuzioni dei professionisti (Privilegiato_mobiliare)	5 - <input type="text"/>	3.000,00
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	1 - <input type="text"/>	23.416,02

9. Il nucleo familiare del ricorrente è così composto:

-

-

-

La spesa mensile, occorrente al mantenimento della famiglia, è costituita dalle seguenti

voci:

Tipo spesa	Importo
Utenze	300,00
Spese Alimentari	500,00
Servizi Telefonici ed internet	20,00
Spese sanitarie	50,00
Abbigliamento e calzature	100,00
Manutenzione auto	50,00
Spese auto motoe trasporti	140,00
<b>Totale</b>	<b>1.160,00</b>

Tale spesa dev'essere fronteggiata col reddito mensile del sovraindebitato, pari ad euro 1.476,66, salvo l'esubero di euro 300,00, mensilmente destinato ai creditori: più esattamente, quell'importo corrisponde al reddito mensile dell'intera famiglia, eccettuata la pensione d'invalidità, percepita dalla figlia omissis, che non può essere considerata con la remunerazione del ricorrente, trattandosi di introito destinato a sopperire alle gravissime e documentate patologie.



10. L'attivo patrimoniale, del quale già si diceva, consta del seguente compendio:

ALLEGATO A: ELENCO ANALITICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Natura dell'immobile	Categoria Catastale	Diritto sull'immobile	% del diritto sull'immobile	Valore di Stima	Prov. (ITA)	Comune (ITA)	Indirizzo	Foglio (id.1 estero)	Particella (id.2 estero)	Sub (id.3 estero)
Immobilabile_a_destinazione_ordinaria	Abitazione di tipo signorile cat. A/1	Proprietà	100,00%	32.130,00	AV	Grottaminarda	contrada Barricella	11	529	2
Immobilabile_a_destinazione_ordinaria	Abitazione di tipo signorile cat. A/1	Proprietà	100,00%	55.080,00	AV	Grottaminarda	contrada Barricella	11	529	3
Immobilabile_a_destinazione_ordinaria	Abitazione di tipo signorile cat. A/1	Proprietà	100,00%	36.720,00	AV	Grottaminarda	contrada Barricella	11	529	4
Terreno	Terreno Agricolo cat. T	Proprietà	100,00%	10.950,00	AV	Grottaminarda	contrada barricella	11	528	

ALLEGATO B: DATI RELATIVI AL PATRIMONIO MOBILIARE

Tipologia	Descrizione - Marca-modello	Percentuale di proprietà	Quantità	Matricola - Targa	Anno immatric.	Valore di Stima
Autovetture	Lancia Musa	100,00%				0,00

11. Ulteriore peso economico, che graverà sulla soddisfazione dei creditori, è quello delle spese prededucibili, dipendenti dall'attività medesima dell'OCC:

DETERMINAZIONE COMPENSI PROCEDURA DI GESTIONE DELLA CRISI (art. 16 D.M. 202/2014)	
Importo dell'Attivo	93.230,98
Importo del Passivo	93.230,98
Importo attribuito ai Creditori	93.230,98
Non si applicano limiti massimi al compenso	9.323,10

  

	MINIMO	MASSIMO
COMPENSO TOTALE SCAGLIONI SU ATTIVO	7.642,90	8.818,62
COMPENSO TOTALE SCAGLIONI SU PASSIVO	161,41	818,29
TOTALE AL LORDO DELLA RIDUZIONE	<b>7.804,31</b>	<b>9.636,91</b>
RIDUZIONE ex-art. 16 c.4 (dal 15 al 40%)	15,00%	-1.170,65
TOTALE AL NETTO DELLA RIDUZIONE	<b>6.633,66</b>	<b>8.191,37</b>

  

COMPENSO CONCORDATO CON O.C.C.	
COMPENSO CONCORDATO CON O.C.C.	7.000,00
RIMBORSO INDENNITA' O.C.C (dal 10 al 15%)	15,00%
TOTALE COMPENSO	<b>8.050,00</b>

  

	O.C.C.	GESTORE
RIPARTIZIONE COMPENSO	50,00%	50,00%
COMPENSO RIPARTITO	4.025,00	4.025,00
CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZIALE	4,00%	161,00
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	22,00%	885,50
RIMBORSO SPESE VIVE FUORI CAMPO IVA		125,00
TOTALE	4.910,50	5.231,92
RITENUTA D'ACCONTO		0,00
NETTO A PAGARE	4.910,50	5.231,92
A) Totale Compensi e spese gestore della crisi	<b>10.142,42</b>	

  

C) Spese di Giustizia	0,00
-----------------------	------

  

A - B + C )Totale Spese Procedura	<b>10.142,42</b>
B) Acconti versati all'OCC	<b>0,00</b>

12. La rilevazione puntuale del novero dei beni e risorse, che compongono il patrimonio utile alla garanzia del credito, così come l'accertamento del passivo e la formazione del piano di riparto di quanto si sarà ricavato, costituiranno l'oggetto delle attività di cui agli artt. 272 ss. CCII.

13. Le esecuzioni individuali, e salvo il caso del fondiario, sono sospese di diritto, giacché i crediti debbono essere verificati nel concorso, e non può ammettersi che taluno dei creditori



possa soddisfarsi fuori delle regole del concorso medesimo e del controllo del Giudice e del liquidatore: nella specie, risulta unicamente pendere l'esecuzione immobiliare n. 29/2006 R.G. Es. Imm. Trib. Benevento (già nel ruolo del Tribunale di Ariano Irpino).

14. Non emergono ragioni ostative alla designazione, quale liquidatore, dell'OCC (art. 270, co. 2, lett. 'b').

15. Deve disporsi, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. 'f', CCII, l'inserimento della presente sentenza nel sito *Internet* del Ministero della Giustizia ed in quello del Tribunale di Benevento (ove già possibile): in ottemperanza dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati, posti dall'art. 5, GDPR, Reg. (UE) 679/2016, e dall'art. 52, d. lgs. 196/2003, deve disporsi che le generalità di soggetti diversi dal debitore siano oscurati, prima della pubblicazione, ad opera del liquidatore, o del cancelliere.

### **P.Q.M.**

#### **IL TRIBUNALE**

1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di omissis;
2. nomina giudice delegato il Dott. Luigi GALASSO;
3. nomina liquidatore l'Avv. Lara MUTASCIO, iscritta all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, la quale, entro due giorni, dovrà accettare la nomina, mediante dichiarazione da depositare in cancelleria, secondo le previsioni dell'art 270, co. 3, CCII;
4. ordina alla parte debitrice di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori se non già allegato al ricorso;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti sui beni della parte debitrice, ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a sessanta giorni, entro il quale, sotto pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione o di rivendicazione o di insinuazione al passivo, da predisporre a norma dell'art 201 CCII;
6. ordina la consegna od il rilascio degli eventuali beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione: il presente provvedimento, a tale fine, costituisce titolo esecutivo, e l'esecuzione del medesimo sarà curata dal liquidatore;
7. dispone che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, o cessioni del quinto, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura, eccetto che per credito fondiario;
8. dispone che il liquidatore:
  - a) notifichi la sentenza alla parte debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale inoltrare le domande;
  - b) provveda all'inserimento della sentenza nell'apposita area del sito *web* del Ministero della Giustizia ([https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_19\\_4.page](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page)) e (ove già possibile) di quello del Tribunale di Benevento, per giorni trenta: qualora il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese; inserimento e pubblicazione si intendono limitati come previsto nell'ultimo paragrafo della motivazione che precede;



- c) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;
- d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione *ex art. 272, co. 2, CCII*, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
- e) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII, e lo comunichi agli interessati;
- f) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell'attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;
- g) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, *ex art. 275, co. 3, CCII*, ed a domandare la liquidazione del compenso;
- h) terminato il riparto, chieda la chiusura della procedura *ex art. 276 CCII*;
9. ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore;
10. dispone che, allo stato e salva successiva necessaria verifica delle condizioni da parte del liquidatore, sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di euro 1.160,00: la quota di reddito ulteriore, oltre agli eventuali beni sopravvenuti, rimarranno a disposizione dei creditori;
11. autorizza omissis a continuare a servirsi, nelle more dell'alienazione della medesima, dell'autovettura LANCIA 'Musa', a lui appartenente.

Si comunichi.

Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 26 Gennaio 2024

---

IL GIUDICE EST.  
DOTT. LUIGI GALASSO

IL PRESIDENTE  
DOTT. MICHELE MONTELEONE

